

**DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO MISTO A NORMA DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO****del 27 settembre 2023****relativa alla modifica dell'allegato 14-B sulle indicazioni geografiche [2023/2118]**

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito l'«accordo»), in particolare gli articoli 14.30 e 22.2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.
- (2) In sede di comitato per la proprietà intellettuale, l'Unione europea e il Giappone (di seguito le «parti») hanno confermato che ogni anno, a partire dal 2020 e fino al 2022, il comitato misto prenderà in considerazione fino a 28 nomi rispettivamente dell'Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche (di seguito «IG») e da aggiungere all'allegato 14-B dell'accordo, a condizione che tali nomi siano protetti come indicazioni geografiche a livello interno. Il 1° febbraio 2021 <sup>(1)</sup>, e il 1° febbraio 2022 <sup>(2)</sup>, rispettivamente, conformemente all'articolo 14.30 dell'accordo, nell'allegato 14-B dell'accordo sono state aggiunte 28 indicazioni geografiche dell'Unione europea e 28 indicazioni geografiche del Giappone. Per quanto riguarda la terza aggiunta di indicazioni geografiche all'allegato 14-B, le parti hanno confermato che essa avrà luogo nel 2023 anziché nel 2022 e che tale aggiunta sarà effettuata in due occasioni distinte nel 2023: Una per le 28 IG dell'Unione europea e 14 per il Giappone e l'altra per il resto delle IG giapponesi per i prodotti agricoli.
- (3) A seguito della richiesta delle parti e a norma dell'articolo 14.30, paragrafo 1, l'Unione europea ha completato la procedura di opposizione e l'esame di altre 14 indicazioni geografiche del Giappone e il Giappone ha completato la procedura di opposizione e l'esame di altre 28 indicazioni geografiche dell'Unione europea.
- (4) Il 12 giugno 2023 a norma dell'articolo 14.53, paragrafo 3, dell'accordo il comitato per la proprietà intellettuale ha raccomandato al comitato misto di modificare di conseguenza l'allegato 14-B dell'accordo.
- (5) Le parti hanno completato le procedure interne necessarie per l'adozione della decisione da parte del comitato misto ai sensi dell'accordo e si adoperano per scambiarsi in tempi rapidi le note diplomatiche che confermano le modifiche dell'accordo entro dieci giorni lavorativi dall'adozione della decisione.
- (6) Di conseguenza è opportuno che l'allegato 14-B dell'accordo sia modificato a norma dell'articolo 23.2, paragrafo 3, punto 4, lettera g), dell'accordo.
- (7) Le parti hanno confermato che entrambe continueranno a collaborare strettamente per aggiungere all'allegato 14-B ulteriori indicazioni geografiche da proteggere dall'Unione europea e dal Giappone, in considerazione degli interessi di ciascuna parte, al fine di aggiungere ulteriori indicazioni geografiche dell'Unione europea e del Giappone a decorrere dal 1° gennaio 2025.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

- a) Nell'allegato 14-B, parte 1, sezione A, dell'accordo, le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 della presente decisione sono aggiunte all'elenco corrispondente di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A22021D0109&qid=1635340796840>  
<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100141732.pdf>

<sup>(2)</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1675141114801&uri=CELEX%3A22022D0138>  
<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100293455.pdf>

